



DECRETO

Oggetto: Affidamento dei “*Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici, per il potenziamento e miglioramento della fruizione e per la manutenzione programmata dell’area archeologica di Pompei e aree limitrofe*” ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali*”;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante il “*Nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (pubblicato sulla GURI n.274 del 25.11.2014)*”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014, recante “*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 12 gennaio 2017 (pubblicato sulla GURI del 10 marzo 2017) che attribuisce alla Soprintendenza Pompei la nuova denominazione di Parco Archeologico di Pompei;

VISTO il D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali*”

e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, e, in particolare, l’articolo 1, nonché l’articolo 4-bis;

VISTO il D.L. n. 104 del 21 settembre 2019 recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.222 del 21 settembre 2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il D.P.C.M. del 2 dicembre 2019 n.169 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”, registrato dalla Corte dei Conti il 10 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 16 del 21 gennaio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2021, che attribuisce al dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel l’incarico di Direttore generale per il Parco Archeologico di Pompei;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123 recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO l'art. 26 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”, il quale prevede che, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato

in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria precedentemente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. medesima è stata trasferita al Ministero;

VISTO lo Statuto della Ales S.p.A., ed in particolare l'articolo 3 che prevede, tra l'altro, che la Società *“svolge, prevalentemente per il MiBACT e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed internazionale (...) a titolo indicativo e non esaustivo, e sempre nel perseguimento delle finalità istituzionali del MiBACT, le seguenti attività: (...) servizi generali amministrativi, di informatizzazione gestionale, di assistenza e sviluppo informatico etc. e servizi tecnici di supporto alle attività del MiBACT e sue strutture periferiche, richiesti o contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT;*

CONSIDERATO che il Ministero, giusta previsione contenuta nello Statuto di Ales S.p.A. all'art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales S.p.A. *“un'attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente svolti”;*

VISTO l'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e l'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernenti i requisiti per la sussistenza della *“relazione in house”;*

VISTO l'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società *in house* per le Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori iscritti nell'elenco costituito presso l'ANAC ai sensi del medesimo comma, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto;

VISTE le Linee guida n. 7 del 7 marzo 2017, disciplinanti il procedimento per l'iscrizione nel predetto elenco, il cui punto 9.2 prevede che *“a partire da 90 (novanta) giorni dopo l'entrata in vigore delle linee guida i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house”*, mentre il punto 5.3 specifica che *“la domanda di iscrizione consente alle*

amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e previsione statutaria, è configurata come società strumentale, *in house*, del Ministero;

CONSIDERATO che il Ministero ha provveduto a richiedere all'ANAC l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la domanda n. 679, effettuata dal MIBACT mediante l'applicativo reso disponibile sul portale dell'ANAC, per l'iscrizione nel suddetto Elenco, prot. ANAC 28984 del 3 aprile 2018;

VISTO l'atto di indirizzo nei confronti della Ales S.p.A. di cui al decreto del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente i "*Parametri di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT*";

VISTA l'iscrizione del Ministero nell'elenco tenuto dall'ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, avvenuta in data 14 novembre 2019;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 930 lettera b, ai sensi del quale "non si applica il comma 2 dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

CONSIDERATO che i servizi richiesti alla società Ales S.p.A. comprendono attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile;

VISTO il Decreto Legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" (GU n. 51 del 1° marzo 2021);

CONSIDERATA la necessità per il Parco Archeologico di Pompei di realizzare dei progetti per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici, per il

potenziamento e miglioramento della fruizione e per la manutenzione programmata dell'area archeologica di Pompei e aree limitrofe;

RISCONTRATO il perdurare della grave carenza di personale del Parco Archeologico di Pompei tale da poter compromettere la buona riuscita dei progetti di cui sopra;

VISTA la nota recante il prot. n. 9737 del 20 ottobre 2021 con la quale questo Parco Archeologico ha richiesto alla Direzione Generale Organizzazione e al Segretariato regionale per la Campania l'attivazione della procedura di interpello per il reperimento di n. 152 unità di personale di diverso profilo professionale da impiegare presso l'Area amministrativo gestionale (n. 28 unità), l'Area vigilanza (n. 68 unità) e l'Area tecnica (n. 56 unità);

VISTA la circolare n. 303 del 29 ottobre 2021 della Direzione Generale Organizzazione – Servizio II, con la quale è stato pubblicato l'interpello finalizzato all'individuazione di n. 152 unità di personale appartenenti ai ruoli del MiC con profili professionali individuati in dettaglio nella richiamata nota;

VISTO l'esito negativo dell'interpello, comunicato con la nota prot. n. 35105 del 12 novembre 2021 della Direzione Generale Organizzazione - Servizio II;

VISTO il contratto già in essere tra il Parco Archeologico di Pompei e la Ales S.p.A. avente ad oggetto "Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici, per il potenziamento e miglioramento della fruizione e per la manutenzione programmata dell'area archeologica di Pompei e aree limitrofe", stipulato per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2021, le cui prestazioni sono state erogate dalla stessa Ales con piena soddisfazione da parte di questo Committente;

VALUTATA la necessità per il Parco Archeologico di Pompei di continuare a disporre dei servizi già erogati da Ales per la realizzazione del progetto per il rafforzamento della capacità organizzativa e gestionale dei propri uffici, per il potenziamento e miglioramento della fruizione e per la manutenzione programmata dell'area archeologica di Pompei e aree limitrofe;

VISTA la nota a firma del Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei prot. 9249 dell'8 ottobre 2021 con la quale è stato richiesto alla Ales S.p.A. di formulare, per i servizi in argomento, un'offerta preliminare riferita a n. 152 unità complessive per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022;

VISTA la nota prot. n. 8970 del 18 novembre 2021 con la quale l'Ales S.p.A. ha trasmesso la propria offerta economica per un corrispettivo di complessivi euro 7.544.582,83, oltre iva, di cui euro 1.385.756,18, oltre IVA, per i servizi di *capacity building*, euro 3.329.530,85, oltre IVA, per i servizi di supporto alla fruizione, ed euro 2.829.295,80, oltre iva, per i servizi di manutenzione programmata, corredata dall'attestazione della propria capacità tecnica, organizzativa e professionale, con particolare riferimento alla pregressa esperienza nei servizi richiesti, così come richiamato dall'art. 2 dell'Atto di indirizzo di cui al decreto del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente i "Parametri di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT, nei confronti di Ales S.p.A.";

VISTA la nota prot. n. 11076 del 26 novembre 2021 con cui questo Parco Archeologico di Pompei ha comunicato di accettare l'offerta trasmessa dalla Ales. S.p.A.;

CONSIDERATO che l'utilizzo di Ales S.p.A. in luogo dell'affidamento a privati contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato nell'ambito del settore in questione, consente al Ministero un'economia di spesa e implementa l'efficacia generale e il buon andamento dell'azione amministrativa;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1.1.3.220 del bilancio 2021 è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

DATO ATTO che il Responsabile Unico della Procedura è il dr. Davide Russo;

VISTO il D.Lgs. 50/2016,

DECRETA

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii.;

2. di affidare alla Soc. **ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI S.p.A.**, con sede in Roma, Via Nazionale n. 243, capitale sociale Euro 13.616.000,00, interamente versato, Partita I.V.A. 05656701009, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma RM62576/1999, società soggetta al controllo e coordinamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del dott. Mario De Simoni, il servizio ad oggetto *“Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici, per il potenziamento e miglioramento della fruizione e per la manutenzione programmata dell’area archeologica di Pompei e aree limitrofe”* sulla base dei tre disciplinari tecnici predisposti da questo Parco Archeologico di Pompei e denominati A) progetto per il rafforzamento della capacità organizzativa e gestionale degli uffici del Parco Archeologico di Pompei e della Direzione generale GPP Unità Grande Pompei B) progetto per il potenziamento e miglioramento della fruizione dell’area archeologica di Pompei e aree limitrofe e C) progetto per la manutenzione programmata dell’area archeologica di Pompei e aree limitrofe, per un corrispettivo pari ad euro **7.544.582,83 (settemilionicinquecentoquarantaquattromilacinquecentottantadue/83)**, oltre IVA di legge;



Il Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchtriegel

